

N.8849 REP.

N.6739 RACC.

**DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INTEGRAZIONE STATUTARIA
RICHIESTA DAL RUNTS ex D.LGS. 117/2017 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio.

25 luglio 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore sedici.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Testa Stefano, nato a Gazzaniga il 9 giugno 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione di Volontariato:

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI E SOSTENITORI DELL'HOSPICE DI VERTOVA
ONLUS"**

con sede legale in Vertova, Via San Carlo n.30, C.F.: 90028780162, iscritta al Registro Generale Regionale e Provinciale del volontariato al numero progressivo n. 186 - Sezione A (sociale), area socio sanitaria, nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare quanto segue ed all'uopo,

mi dichiara che:

a) con verbale del 20 novembre 2019, a mio rogito, n.4721 di mio rep., registrato a Bergamo il 27 novembre 2019 al n.22737, Serie 1T, l'ente ha deliberato l'adozione di un testo statutario in linea con i dettami del nuovo CTS (Codice del Terzo Settore) ed al contempo ha optato per il proprio inserimento nella Sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e più precisamente nella Sezione sub lett. a) ex art. 46 del D.Lgs. 117/2017;

b) esaminata la domanda di iscrizione, con l'espresso fine di armonizzare le clausole statutarie con i più recenti orientamenti ministeriali e di prassi, il RUNTS ha osservato la necessità di modificare il tenore letterale degli artt. 4 e 9 dello Statuto sociale;

c) nel verbale del 20 novembre 2019, l'Ente aveva altresì approvata l'avvio delle pratiche necessarie ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica dell'Ente;

d) è intenzione dell'Ente avvalersi delle prestazioni del Notaio verbalizzante ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, delegando al medesimo Notaio il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di Legge, il tutto ai sensi

Registrato a Bergamo
in data 28/07/2022
n. 37297 - Serie 1T
Pagati Euro 245,00.=
Modello Unico

dell'art.22 D.Lgs.117/2017 e dell'art.16 D.M. 15 settembre 2020 n.106;

e) la documentazione relativa alla consistenza patrimoniale dell'ente a suo tempo predisposta ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica non può dirsi attualmente affidabile, stante l'eccessiva anteriorità della data di riferimento;

f) è stata dunque predisposta, ai fini della sussistenza dei requisiti patrimoniali di cui all'art.22, comma quarto del D.Lgs.117/2017, una Relazione predisposta dal Dottor Riccardo Cagnoni, revisore legale, asseverata di giuramento con verbale in data odierna, avente n. di mio rep. immediatamente precedente a quello del presente atto; documentazione che si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**;

Tanto premesso,

il legale rappresentante dell'ente:

* investito dei poteri necessari in forza di delega assembleare espressamente contenuta nel verbale di cui in Premessa;

* preso atto della richiesta modificativa ed integrativa avanzata dal RUNTS;

* condivisa con il Notaio verbalizzante la fondatezza giuridica della richiesta e l'opportunità del conseguenziale adeguamento statutario, oggetto di un'espressa richiesta del medesimo RUNTS territorialmente competente;

tutto ciò premesso, detto comparente

dichiara e determina:

a) di prendere atto delle richieste integrative provenienti dal RUNTS;

b) di abrogare il testo degli artt.4 e 9 e, quindi, più nel dettaglio di sostituire, in esecuzione della richiesta del RUNTS, i vigenti articoli 4 e 9 con la seguente formulazione:

"Art.4 - Associati dell'organizzazione

1. Sono associati dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio di Amministrazione (ordinari).

Il Consiglio di Amministrazione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche accogliere l'adesione come associati, di altri Enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato; detto Ente partecipa alla vita associativa in persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun associato ha diritto di voto, secondo le modalità di legge, senza regime preferenziale per categorie di associati,

per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati dell'organizzazione.

Gli associati cessano di partecipare all'organizzazione:

- * per dimissioni volontarie;

- * per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- * per mancato versamento del contributo per l'esercizio associativo in corso (qualora previsto);

- * per decesso;

- * per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- * per persistente violazione degli obblighi statutari.

5. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è delegato dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Compete al Consiglio di Amministrazione:

- * compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- * fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- * sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- * determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- * eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- * nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di Amministrazione oppure anche tra i non associati;
- * accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- * deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- * ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- * assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- * istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- * nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

6. Nel caso in cui uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio direttivo, cessino dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta

la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Per quanto ivi non disciplinato, si rinvia alle disposizioni di Legge, e più precisamente all'art. 26 del D.Lgs. 117/2017";

c) di confermare il testo dello Statuto, già inviato al competente RUNTS, invariato nelle sue restanti parti, con ciò approvandolo nella sua definitiva versione che ivi si allega **sotto la lettera "B"**;

d) di conservare la veste di Organizzazione di volontariato (ODV) e di confermare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS ed in particolare di ottenere l'inserimento ai sensi dell'art. 46 primo comma lettera a) "Organizzazioni di volontariato";

e) di confermare la volontà di far acquisire all'Ente personalità giuridica, con lo stesso che - al buon esito della procedura - rivestirà la forma di associazione riconosciuta ODV, altresì all'uopo confermando le consistenze patrimoniali emergenti dalla documentazione contabile allegato sotto la lettera "A";

f) di fissare la soglia patrimoniale vincolata dell'ente, fermi restando i limiti inderogabili di Legge, in complessivi Euro 15.000,00, nel pieno rispetto dei limiti patrimoniali dell'Ente, come risultanti dalla perizia più volte citata ed allegata sotto la lettera "A";

g) di delegare il Notaio verbalizzante, conferendogli ogni potere di Legge, ai fini del buon esito dell'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Ente;

h) di provvedere all'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa determina, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero ulteriormente richieste dalle Competenti Autorità e ad effettuare ogni deposito e comunicazione di Legge, all'uopo incaricando sin d'ora il Notaio verbalizzante a detti adempimenti (ivi compresi i rapporti con il RUNTS per la gestione di ogni integrazione documentale da quest'ultima richiesta, ivi compreso il deposito dello Statuto testé adottato).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico dell'Associazione.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati. Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trenta.

Consta di due fogli, scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su sei intere facciate e sin qui della presente settimana.

F.to Stefano Testa

F.to Paolo Divizia L.S..

RELAZIONE DI STIMA REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DELL'ART. 22 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117) IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI:

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI E SOSTENITORI DELL'HOSPICE DI VERTOVA ONLUS”

con sede in Vertova, via San Carlo n. 30, C.F. 90028780162, iscritta al Registro Generale Regionale e Provinciale del volontariato al numero progressivo n. 186 – Sezione A (sociale), area socio sanitaria, nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il sottoscritto DOTT. RICCARDO CAGNONI iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al progressivo n. 664/A ed al Registro dei Revisori legali al progressivo n. 79167,

PREMESSO

che l'Associazione volontari e sostenitori dell'hospice di Vertova onlus mi ha affidato l'incarico di procedere alla stima del patrimonio sociale dell'Associazione stessa, al fine della richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS e dell'acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 D.lgs. 117/2017 ed art. 16 D.M. 15 settembre 2020.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, ho ritenuto opportuno di prendere in esame i vari componenti del patrimonio sociale alla data del 30 giugno 2022. Pertanto mi sono recato presso la sede al fine di rilevare ed analizzare gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio sociale.

A tale scopo sono stati presi in esame il Registro Cronologico delle Entrate e delle Uscite, nonché il Bilancio Sociale con i relativi allegati e tutta la documentazione contabile richiesta e messa a disposizione dalla Associazione.

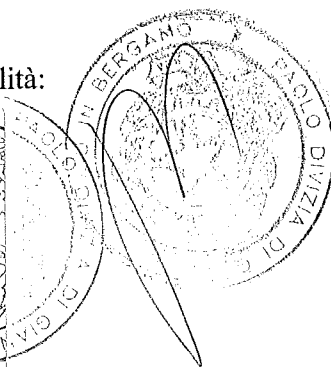
Al termine dell'esame e dell'elaborazione degli elementi raccolti, seguendo le procedure sopra esposte, il sottoscritto espone la seguente

PERIZIA DI STIMA

NOTIZIE GENERALI SULLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione veniva costituita in data 16 novembre 2008 con le seguenti finalità:

Cagnoni Riccardo



L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri soci, opera nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, concretizzanti nelle seguenti finalità istituzionali:

- I). sensibilizzare l'opinione pubblica, in generale circa la cultura delle cure palliative, ed in particolare circa il servizio svolto dall'Hospice di Vertova, con ogni mezzo idoneo. (ricorso ai mass-media/internet, realizzazione di pubblicazioni informative, organizzazione di incontri e dibattiti pubblici, coinvolgimento delle scuole, dei centri di aggregazione per anziani.)
- II). contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati in fase avanzata;
- III). permettere agli ammalati in fase avanzata di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (Hospice);
- IV). aiutare le famiglie nell'assistenza dei propri congiunti fino all'ultimo;
- V). supportare il personale di assistenza nell'accoglienza e nell'assistenza dei degenti, favorendo l'adattamento mediante l'utilizzo di protocolli diversificati;
- VI). valorizzare il degente e la sua famiglia mediante la partecipazione agli eventi ricreativi e culturali esterni;
- VII). organizzare corsi formativi;
- VIII). garantire il mantenimento del proprio culto religioso.

L'organizzazione ha altresì la facoltà di disporre contributi economici/erogazioni liberali in favore della Fondazione Card. Gusmini (previa sottoscrizione di protocollo d'intesa), finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi per l'Hospice ed il servizio di cure palliative al domicilio. Tali contribuzioni liberali avranno la finalità di migliorare direttamente e/o indirettamente il servizio di assistenza ed accompagnamento dei malati in fase avanzata e della relativa rete parentale/amicale per il tramite di: volontari, personale medico, personale sanitario, personale infermieristico, personale ausiliario e tutte le figure coinvolte a vario titolo nel setting di cura e assistenza.

E' inoltre ammessa, anche in via residuale, la possibilità di finalizzare possibili contributi in favore altresì di altre unità operative della Fondazione Card. Gusmini e/o altre associazioni e/o enti benefici. Il tutto nei limiti delle Leggi di settore pro - tempore vigenti.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

L'Associazione risulta iscritta al Registro Generale Regionale e Provinciale del volontariato al numero progressivo n. 186 – Sezione A (sociale), area socio sanitaria, nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

SCRITTURE E LIBRI CONTABILI

L'Associazione è in possesso di tutti i libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali che risultano essere regolarmente tenuti e aggiornati.

Ai fini della rilevazione degli elementi attivi e passivi per la redazione della presente perizia si è prestata particolare attenzione ai seguenti libri e scritture

- Registro cronologico delle Entrate e delle Uscite, aggiornato alla data del 30/06/2022;
- Schede contabili, aggiornate alla data del 30/06/2022;
- Documentazione contabile quali estratti conto, contabili bancarie, ricevute e fatture.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'analisi delle singole voci rilevate dalle scritture contabili ha dato luogo alle osservazioni e valutazioni qui di seguito esposte.

La stima del patrimonio della società è stata effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione che tengano conto della specifica attività svolta dalla Associazione stessa e del suo normale funzionamento. L'adozione di tali criteri è stata ispirata dal principio della "prudenzialità delle valutazioni", al fine di ottenere la migliore garanzia per i terzi.

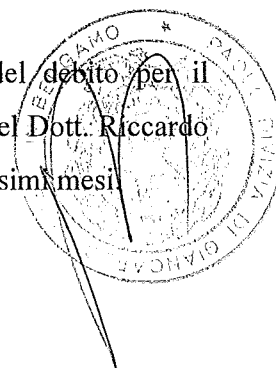
SITUAZIONE CONTABILE

Il Bilancio Sociale al 30/06/2022 presenta la seguente situazione:

Ditta 320	ASSOCIAZIONE VOLONTARI E SOSTENITORI DELL'HOSPICE DI VERTOVA VIA SAN CARLO 30 24029 VERTOVA BG	Codice attività 949950 - Codice fiscale 90028780162 Partita IVA 0000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2022		Pagina 1
ATTIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/05/001	BANCA C/C	100.168,67
24/05/025	BANCA LIBRETTO VINCOLATO	26.000,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	126.168,67
24/15/005	DENARO IN CASSA	47,29
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	47,29
24/15/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.215,96
***	TOTALE ATTIVITA'	126.215,96
****	PERDITA DI ESERCIZIO	426,40
*****	TOTALE A PAREGGIO	126.642,36
PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
28/05/015	CAPITALE NETTO	126.215,96
28/05/***	CAPITALE	126.215,96
28/15/***	PATRIMONIO NETTO	126.215,96
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	426,40
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	426,40
41/15/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	426,40
***	TOTALE PASSIVITA'	126.642,36
*****	TOTALE A PAREGGIO	126.642,36

DEBITI/CREDITI

L'Associazione non presenta situazioni debitorie e creditorie, ad eccezione del debito per il pagamento delle competenze fiscali e contabili del 2° trimestre 2022 allo studio del Dott. Riccardo Cagnoni, per complessivi euro 426,40, che saranno oggetto di fatturazione nei prossimi mesi.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L'Associazione non detiene immobilizzazioni materiali.

CONCLUSIONI

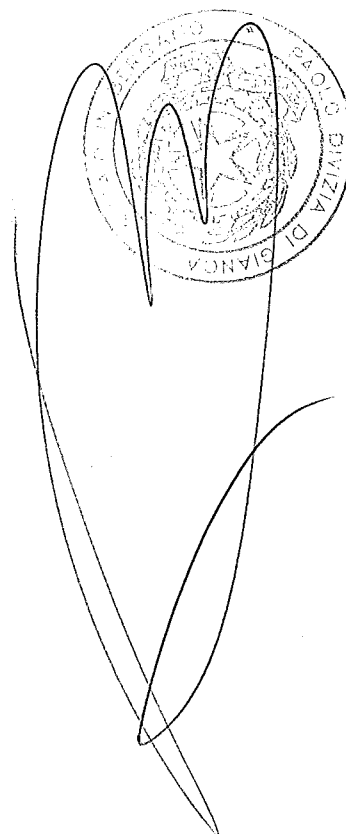
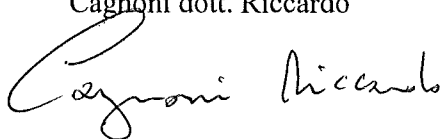
Alla luce dei risultati ottenuti, si ritiene che il valore attribuibile al patrimonio dell'Associazione oggetto di valutazione alla data del 30/06/2022 sia pari ad Euro 126.216.

Il perito, tenuti anche in considerazione gli effetti delle previsioni di mercato, precisa che i fatti interni ed esterni all'associazione, intervenuti successivamente alla data di riferimento della perizia, non risultano di entità tale da condurre ad una variazione del valore attribuito al patrimonio netto della stessa.

Leffe (Bg), 25 luglio 2022

Il Perito

Cagnoni dott. Riccardo



N. 8848 REPERTORIO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
(Art.1 n.4 del R.D.L. 14 Luglio 1937 n.1666)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio.

25 luglio 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo, iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Cagnoni Dott. Riccardo, nato a Gazzaniga il giorno 22 dicembre 1963, residente a Vertova, Via Cereti n.22, con studio in Leffe, Via Verdi n.13, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al progressivo n. 664/A e al Registro dei Revisori legali al progressivo n. 79167, della cui identità personale sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

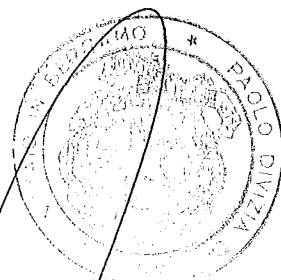
Aderendo alla richiesta ammonisco a sensi di Legge il Comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto, io Notaio ho ricevuto la presente dichiarazione che ho letto al Comparente che la approva e con me la sottoscrive.

Quest'atto, a mia cura e direzione, è stato dattiloscritto ai sensi di Legge da persona di mia fiducia in calce alla relazione peritale.

Cagnoni Riccardo

[Firma]



STATUTO

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata:

**"Associazione Volontari e Sostenitori dell'Hospice di
Vertova - Organizzazione di Volontariato - Ente
del
Terzo Settore",**

in breve denominata anche

**"Associazione Volontari e Sostenitori dell'Hospice di
Vertova - ODV - ETS",**

che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS. In particolare, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione è costituita in conformità alle norme di Legge pro tempore vigenti, che le attribuiscono la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".

1. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

2. La durata dell'organizzazione è illimitata.

3. L'organizzazione ha sede in Vertova (BG), in Via San Carlo, n. 30.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 - Scopi

1. L'organizzazione, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; con l'azione diretta personale e gratuita dei propri associati, opera nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, concretizzando nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art.3 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

I). sensibilizzare l'opinione pubblica, in generale circa la

cultura delle cure palliative, ed in particolare circa il servizio svolto dall'Hospice di Vertova, con ogni mezzo idoneo. (ricorso ai mass-media/internet, realizzazione di pubblicazioni informative, organizzazione di incontri e dibattiti pubblici, coinvolgimento delle scuole, dei centri di aggregazione per anziani) (attività riconducibile alle lettere b) e w) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

II). contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati in fase avanzata; (attività riconducibile alle lettere b) e c) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

III). permettere agli ammalati in fase avanzata di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (Hospice); (attività riconducibile alle lettere b) e c) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

IV). aiutare le famiglie nell'assistenza dei propri congiunti fino all'ultimo; (attività riconducibile alle lettere c) e w) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

V). supportare il personale di assistenza nell'accoglienza e nell'assistenza dei degenti, favorendo l'adattamento mediante l'utilizzo di protocolli diversificati; (attività riconducibile alle lettere c) e w) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

VI). valorizzare il degente e la sua famiglia mediante la partecipazione agli eventi ricreativi e culturali esterni; (attività riconducibile alle lettere c) e w) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

VII). organizzare corsi formativi; (attività riconducibile alle lettere h) ed i) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017).

VIII). garantire il mantenimento del proprio culto religioso; (attività riconducibile alla lettera k) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017).

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3-bis) Attività connesse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione; l'ente in particolare potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di

superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, i relativi addetti ed il pubblico;

e) disporre contributi economici/erogazioni liberali in favore della Fondazione Card. Gusmini (previa sottoscrizione di protocollo d'intesa), finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi per l'Hospice ed il servizio di cure palliative al domicilio; tali contribuzioni liberali avranno la finalità di migliorare direttamente e/o indirettamente il servizio di assistenza ed accompagnamento dei malati in fase avanzata e della relativa rete parentale/amicale per il tramite di: volontari, personale medico, personale sanitario, personale infermieristico, personale ausiliario e tutte le figure coinvolte a vario titolo nel setting di cura e assistenza.

E' inoltre ammessa, anche in via residuale, la possibilità di finalizzare possibili contributi in favore altresì di altre unità operative della Fondazione Card. Gusmini e/o altre associazioni e/o enti benefici; il tutto nei limiti delle Leggi di settore pro - tempore vigenti;

f) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge (ed in particolare dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017).

Art.4 - Associati dell'organizzazione

1. Sono associati dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio di Amministrazione (ordinari).

Il Consiglio di Amministrazione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche accogliere l'adesio-

ne come associati, di altri Enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato; detto Ente partecipa alla vita associativa in persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun associato ha diritto di voto, secondo le modalità di legge, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati dell'organizzazione.

Gli associati cessano di partecipare all'organizzazione:

- * per dimissioni volontarie;

- * per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- * per mancato versamento del contributo per l'esercizio associativo in corso (qualora previsto);

- * per decesso;

- * per comportamento contrastante con gli scopi statutarî;

- * per persistente violazione degli obblighi statutarî.

5. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annue dell'organizzazione. Il contributo a carico degli associati (qualora previsto) non ha carattere patrimoniale e può essere deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli associati hanno il diritto:

- * di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;

- * di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi dell'ente;
- * di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- * di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- * di esaminare i libri dell'ente.

3. Gli associati sono obbligati:

- * a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente;
- * a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- * a svolgere le attività preventivamente concordate;
- * a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- * alla riservatezza circa le informazioni sulle condizioni di salute dei degenti delle quali venissero a conoscenza nello svolgimento delle attività.

4. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art.6 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- * da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- * eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- * da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

- * contributi degli associati per le spese dell'organizzazione;
- * contributi di privati;
- * contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- * contributi di organismi internazionali;
- * donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- * rimborsi derivanti da convenzioni;
- * rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- * entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- * fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- * ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e dell'ente, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro com-

ponente del Consiglio di Amministrazione, secondo la deliberazione specifica).

4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.

3.

6. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi dell'ente, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art.7 - Organi dell'organizzazione

1. Organi dell'organizzazione sono:

- * l'Assemblea degli associati;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * Il Presidente.

2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- * il Collegio dei Revisori dei Conti;
- * il Collegio dei Garanti.

Art.8 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per :

- * l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- * l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- * l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- * eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- * eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- * eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- * approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio di Amministrazione;

* ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

* fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli associati, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

All'assemblea compete anche quanto previsto inderogabilmente dalle Norme di Legge, nello specifico dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede dell'ente e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

10. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato.

11. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art.9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è delegato dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazio-

ne del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Compete al Consiglio di Amministrazione:

- * compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- * fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- * sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;

- * determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- * eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- * nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di Amministrazione oppure anche tra i non associati;

- * accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

- * deliberare in merito all'esclusione degli associati;

- * ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- * assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- * istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;

- * nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

6. Nel caso in cui uno o più consiglieri, che non superino la

metà del consiglio direttivo, cessino dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Per quanto ivi non disciplinato, si rinvia alle disposizioni di Legge, e più precisamente all'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Art.10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- * ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- * è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- * ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- * convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- * in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- * elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- * esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- * agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli or-

gani dell'ente oppure su segnalazione di un associato;

* può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

* riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art.12 - Collegio dei Garanti

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati.

2. Il Collegio:

* ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

* giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.13 - Gratuità delle cariche e volontari

1. Le cariche dell'ente sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. E' tuttavia possibile che le attività dell'associazione siano svolte da personale specializzato e non, anche alle dipendenze della stessa associazione, il tutto nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti.

3. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

4. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

5. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art.14 - Bilancio e assenza dello scopo di lucro

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'orga-

nizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

5. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'ente.

6. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.

7. Viene fatto espresso rinvio all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017; al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà rispettare gli adempimenti pubblicitari contenuti nell'articolo 14 stesso.

8. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14 - bis Organo di controllo - Revisori dei Conti.

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare di un organo di controllo, laddove ritenuto necessario.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- * partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- * al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- * accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;

* attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

* * *

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.15 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, il tutto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art.16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e subordinatamente alle norme del codice civile.

Art.17 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

F.to Stefano Testa

F.to Paolo Divizia L.S..

* * * * *

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA
delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO 1 ai sensi del
DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.